

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente NOVI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(69) **SPECCHIA**: *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(567) **TURRONI**: *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(601) **GIOVANELLI ed altri**: *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(Discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 69. Assorbimento dei disegni di legge nn. 567 e 601)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* TURRONI (<i>Verdi-U</i>)	4
ZAPPACOSTA (<i>AN</i>), relatore	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	15

(628) *Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(351) **AGONI ed altri**: *Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) **BRUNALE ed altri**: *Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) **RONCONI**: *Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) **SPECCHIA ed altri**: *Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 4, 12, 13 e <i>passim</i>
BRUNALE (<i>DS-U</i>)	5
GAGLIARDI, sottosegretario di Stato per gli affari regionali	14
* MONCADA LO GIUDICE (<i>CCD-CDU:BF</i>)	11
MULAS (<i>AN</i>)	8
* ROLLANDIN (<i>Aut</i>)	4
* SCOTTI (<i>FI</i>)	12
* SPECCHIA (<i>AN</i>), relatore	13, 14
* TURRONI (<i>Verdi-U</i>)	7, 8

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

N.B. L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(69) SPECCHIA: *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(567) TURRONI: *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(601) GIOVANELLI ed altri: *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*

(Discussione congiunta. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 69. Assorbimento dei disegni di legge nn. 567 e 601)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 69, 567 e 601.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zappacosta.

ZAPPACOSTA, *relatore*. Signor Presidente, come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono già stati esaminati in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Tale richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è svolta la discussione generale, seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Propongo dunque di acquisire l'iter già svolto alla nuova fase procedurale e che venga scelto come testo base quello del disegno di legge n. 69, con le modifiche introdotte in sede referente.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 69, così come risultanti dalle modifiche introdotte in sede referente.

(Il Presidente accerta la presenza dell numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, avendo presentato un disegno di legge identico a quello presentato dal collega Specchia, non posso far altro che preannunciare il voto favorevole sul testo in votazione, auspicando che la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti venga istituita al più presto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 69 nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 567 e 601.

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che da parte nostra c'è adesione al disegno di legge n. 628, assunto

come testo base. Comunque, tra i provvedimenti in esame oggi (come il relatore ha evidenziato nella seduta antimeridiana) c'è una proposta presentata dalla Lega, composta da un articolo unico. Credo che non sarebbe male tenerla in considerazione, per una serie di motivi, tra l'altro indicati.

Il richiamo esplicito all'adozione della direttiva, di fatto, si traduce nel rispetto di quanto nella direttiva stessa è già indicato. Tenuto conto dell'atteggiamento della Comunità nei confronti di questi temi, credo che i riferimenti siano più che esaustivi. Concordo quindi sull'iniziativa e ritengo che, al di là del testo che si vorrà esaminare – quello del Governo o quelli di altri presentatori – l'adozione della direttiva, anche se tardiva, per le ragioni che sono state già spiegate, mi trova concorde.

Preannuncio la presentazione di un emendamento con riferimento alle province di Trento e Bolzano.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, nella seduta antimeridiana abbiamo ascoltato gli interventi del relatore e del ministro La Loggia sul provvedimento in esame.

Il quadro di riferimento è assai chiaro, perché con il presente provvedimento e con le altre proposte di legge che dovremmo esaminare congiuntamente, si consente alle regioni – come è stato detto – di attivare i poteri di deroga ai divieti concernenti le specie protette, nel rispetto dei pronunciamenti della Corte Costituzionale (ampiamente ricordati nella seduta antimeridiana), adeguando l'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria, e consentendo così di superare anche delle infrazioni oggetto di recenti sentenze, fin dal 1997.

Il disegno di legge a mia firma, seppure con diversa formulazione, affronta la stessa materia trattata nel disegno di legge governativo; tuttavia, vi sono alcuni aspetti che intendo segnalare all'attenzione del relatore ed anche del rappresentante del Governo, perché lo stesso Ministro si è dichiarato questa mattina disponibile ad ascoltare suggerimenti provenienti dal Parlamento e tendenti, per quanto possibile, a formulare in modo ottimale l'articolato.

In modo particolare vorrei segnalare che ho sentito poc'anzi alcuni colleghi, fuori dall'ufficialità della discussione in Commissione, discutere a proposito della specificazione che vi è nel provvedimento su alcuni aspetti, come il controllo, ad esempio, contenuti soprattutto nel comma 2. Ritengo, invece, che il disegno di legge sia stato opportunamente presentato da parte del Governo con queste precisazioni, per il semplice motivo che dal punto di vista della giurisprudenza ed anche degli obblighi del Governo nazionale per l'opportuna unitarietà sulla questione, pur delegando alle regioni la materia, il rispetto fondamentale della normativa comunitaria è sancito in modo articolato – per l'appunto – all'articolo 9 della direttiva 409 del 1979. In quell'articolo 9, sia al comma 1 sia al comma 2, gli Stati membri sono puntualmente sollecitati a recepire la direttiva e, quindi, anche il problema delle deroghe, tenuto conto delle prescrizioni elencate (che troverete nella documentazione allegata) nel fasci-

colo di riferimento presentato sui profili comunitari da parte del Servizio studi.

Ritengo che la proposta portata al nostro esame da parte del Governo sia attenta al problema e rispettosa delle direttive comunitarie. Non ci sono forzature né elementi che potranno nuovamente indurre organismi europei a condannarci per infrazione, così come è già avvenuto.

Chiedo ai colleghi e al rappresentante del Governo un momento di attenzione. Da parte mia c'è l'intenzione di presentare un emendamento al comma 1. Rispetto alla sua formulazione attuale vorrei infatti alla fine aggiungere le seguenti parole: «nell'ambito del territorio provinciale le deroghe sono attuate dalle province sentiti gli ambiti territoriali di caccia, secondo le modalità stabilite dalle rispettive leggi regionali». Secondo me, una simile previsione rappresenterebbe un elemento di maggior completezza della legge e porrebbe in evidenza come il processo di attuazione della legge n. 157 del 1992 – tra le più importanti e avanzate dal punto di vista della gestione della fauna selvatica in Europa – metta nelle condizioni di richiamare per le regioni nella loro complessità – tranne la regolamentazione che deve essere propria delle province autonome di Trento e Bolzano – un principio molto importante. Le regioni, che sono chiamate a gestire questa deroga nei termini previsti dal disegno di legge del Governo, avranno la necessità di attuare le regole a mezzo degli istituti delle province. D'altronde, in sede di attuazione, più si arriva vicino al territorio, meglio è dal punto di vista della consapevolezza delle decisioni che si dovranno assumere.

Questa mattina, nella relazione svolta dal senatore Specchia, ho ascoltato una sottolineatura circa il fenomeno degli storni, il quale, pur mostrando diversità all'interno delle singole realtà regionali, in virtù delle diverse colture e dei biotopi che si sviluppano, si manifesta sull'intero territorio nazionale. Le province e gli ambiti territoriali di caccia, che hanno funzione di gestione ed attuazione delle regole regionali, potrebbero quindi rappresentare elementi di ulteriore decentramento e di controllo dell'applicazione pratica delle disposizioni, nell'interesse degli agricoltori, dei cacciatori e di tutti coloro che si trovano a gestire le aree e i territori presi in considerazione.

Per quanto riguarda il comma 2, credo che la sua formulazione possa essere migliorata. Propongo di aggiungere, dopo le parole: «Le deroghe», le altre: «in assenza di altre soluzioni soddisfacenti» e di sostituire la parola: «previste», con l'altra: «disposte». Auspico che nella discussione di merito, sia in questa sia in altre sedi, ci si attenga in modo puntuale al contesto generale in cui la norma ci viene sottoposta e si possa comprendere la sua importanza, sia per superare le difficoltà del nostro Paese rispetto all'Unione europea circa il recepimento della direttiva comunitaria, sia per mettere le regioni nelle condizioni di gestire e applicare le normative con la necessaria rispondenza ai bisogni da tempo segnalati, che hanno determinato un contenzioso crescente con i vari Governi.

Concludo proponendo che, qualora si decidesse di procedere all'audizione delle associazioni interessate, si ascolti anche l'UNAVI, in rappresentanza del mondo venatorio.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, in principio mi permetta di far riferimento alla volontà espressa da 19 milioni di italiani in un *referendum* – che purtroppo per volontà di talune forze politiche, che incitarono i cittadini a non andare a votare, non raggiunse il quorum previsto – per l'abolizione della caccia.

Ritengo intollerabile ed eticamente censurabile chi oggi, privo del bisogno, uccide per divertimento gli animali. Con questi sentimenti annuncio la mia totale contrarietà al provvedimento in esame, rispettando necessariamente sia i diritti ed i doveri di ciascuno sia la regola democratica.

Non posso comunque esimermi dal sostenere talune posizioni e anche dal far presente al Presidente, al momento facente funzioni di relatore, che tali questioni non riguardano solamente alcune categorie – come gli agricoltori o i cacciatori – ma anche le specie animali (si tratta di un patrimonio dello Stato, che riguarda la biodiversità, scenari diversi, questioni etiche), e devono vedere scendere in campo tutti i soggetti interessati al problema, come prevede anche la direttiva comunitaria.

Rivolgo un invito al Presidente, al relatore ed al rappresentante del Governo affinché, nel prosieguo dei nostri lavori, si ascoltino tutti coloro che sono portatori di interessi diversi dallo sparare. Chiedo, quindi, formalmente che vengano ascoltate in questa Commissione (così come abbiamo fatto ieri, per le questioni che riguardano i parchi, con la Federazione dei parchi) le associazioni che si battono per la tutela, il rispetto e la protezione della fauna nel nostro Paese. So che a tale proposito arriveranno alla Presidenza da parte delle associazioni delle lettere (ieri sono stato informato in merito): chiedo, nel rispetto anche della nostra funzione, che tali associazioni vengano ascoltate.

Nel merito dei disegni di legge in esame, svolgerò alcune riflessioni in riferimento al testo presentato dal Governo ed anche a proposito dell'ordine del giorno che alcuni colleghi hanno presentato questa mattina, per invitare il Governo a non fare ciò che le leggi gli impongono di fare.

Il disegno di legge n. 628, presentato dal Governo, reca «Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio», al fine dichiarato di dare oggi attuazione ad una normativa comunitaria risalente a ben 22 anni fa, e precisamente all'articolo 9 della direttiva CEE n. 409 del 1979.

Dall'analisi del testo possiamo affermare che il recepimento avviene in modo tale da costituire un pericolo per gli interessi oggetto della tutela prevista dalla direttiva medesima, ampliando surrettiziamente le possibilità di deroga riconosciute dalla direttiva alla caccia.

La direttiva n. 409 del 1979, infatti, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli e ne disciplina lo sfruttamento tramite la previsione di alcuni divieti generali: proibizione di uccidere, catturare, distruggere le specie di uccelli elencate nell'allegato 1

dell'articolo 4; divieti, limitazioni del commercio (articolo 6, allegato 3), indicazione delle specie che possono essere oggetto di caccia e di periodi di caccia (articolo 7, allegato 2); proibizione di alcuni mezzi e metodi di caccia (articolo 8, allegato 4). A questo punto si inserisce il problema delle deroghe al sistema di limiti di cui sopra.

La direttiva prevede che gli Stati membri possono derogare solo per le ragioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*), vale a dire: *a*), nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; *b*), ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento, della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; *c*), per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione e altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Le deroghe devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere fatte, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, infine i controlli che saranno effettuati.

MULAS (*AN*). Il senatore Turroni praticamente sta dando lettura del testo della direttiva!

TURRONI (*Verdi-U*). Ascolto sempre gli interventi dei colleghi: cercate di fare la medesima cosa. Non sto leggendo la direttiva, ma il contenuto del mio intervento.

Come dicevo, la direttiva prevede che le misure di conservazione debbano tener conto anche delle esigenze economiche e ricreative, all'articolo 2. A ciò si è dato attuazione sia con la direttiva stessa, sia con le leggi nazionali. Le esigenze economico-ricreative non sono richiamate, quando si parla di deroghe. Quindi, per le deroghe non può essere citata la caccia.

La legge nazionale sulla caccia, la n. 157 del 1992, dichiara espressamente che la direttiva CEE n. 409 del 1979 e la Convenzione di Berna sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla legge stessa, ma non contiene poi una specifica disciplina dei casi e delle procedure di deroga. Infatti, l'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 157 elenca tra le specie cacciabili anche quelle non incluse nell'allegato 2 della direttiva. A ciò è posto rimedio con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del settembre 1997. Gli articoli 4 e 5 della legge n. 157, inoltre, includono specie protette tra quelle utilizzabili come richiami vivi. Il vuoto normativo ha motivato due richiami da parte della Commissione europea, uno del 7 agosto 1997 sui richiami vivi, e un altro, più recente, proprio sul mancato recepimento delle disposizioni relative alla facoltà di deroga.

Le varie regioni attualmente non possono derogare autonomamente alla normativa comunitaria in difetto di una norma nazionale quadro. La Corte ha inoltre ammonito i soggetti che volessero proporre deroghe a verificare che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva.

Il Governo motiva oggi l'esigenza di una disciplina specifica delle deroghe con la necessità di attivare quelle dirette a prevenire i danni derivanti alle colture agricole dalla sovrappopolazione di alcune specie selvatiche, che si verifica in alcune regioni, e ritiene che ciò debba avvenire attraverso un contenimento numerico di tali popolazioni, anche mediante la normale attività venatoria.

Il problema era stato affrontato con il decreto del settembre 1997, che regolava le modalità di esercizio delle deroghe alla disciplina comunitaria; secondo tale decreto le deroghe potevano essere adottate dalle regioni solo previa intesa con i ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, ma ciò si è rivelato infruttuoso.

La Corte costituzionale, nel 1999, ha annullato il suddetto decreto, affermando la necessità di una legge che determinasse i principi ai quali il Governo deve attenersi nel regolare le deroghe. La Corte ha precisato che la regolamentazione della caccia coinvolge una varietà di interessi, per lo più di pertinenza dello Stato, non identificabili con l'attività venatoria, che sarebbe di competenza regionale ex articolo 117 della Costituzione.

La disposizione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva comunitaria, che rende possibile le deroghe, richiede una legge nazionale, dal momento che gli interessi che vengono in rilievo non sono certamente soltanto quelli connessi all'esercizio venatorio.

Con un'altra sentenza la Corte costituzionale ha sottolineato che l'esercizio del potere di deroga richiede una disciplina di carattere nazionale idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un adeguato livello di salvaguardia delle specie. Il Governo ritiene che sia possibile ricomprendere tra le attività consentite in deroga anche quella venatoria. La direttiva, che però si vuole recepire, non si esprime in questo senso.

Il disegno di legge del Governo opera la scelta di affidare l'attuazione delle deroghe alle regioni e alle province autonome, nel quadro della disciplina generale dettata dallo Stato a tutela degli interessi unitario e transnazionale della conservazione delle specie migratorie protette, sostenendo che ciò corrisponde agli indirizzi federalisti del Governo. Si afferma che la disciplina delle specifiche deroghe rientra nell'interesse differenziato di ciascuna regione, essendo i vari casi rapportabili alle diverse situazioni locali e territoriali (addirittura le province, dice taluno): danni alle colture locali, tutela della salute e della sicurezza pubblica regionale, ripopolamento e così via, ciò ovviamente è apprezzabile meglio a livello locale.

Si vuol rifiutare, quindi, ogni interferenza dello Stato nelle singole deroghe, il che contrasta con l'esigenza di definire a livello nazionale il quadro applicativo generale delle deroghe, anche per evitare attuazioni disomogenee e contraddittorie tra regione e regione. Si ricorda in proposito

che le regioni, nel tempo e con diversa fortuna, hanno provato e tuttora provano a dare attuazione alla disciplina delle deroghe, per cui è ormai necessario e urgente intervenire nella materia, anche al fine di assicurare omogeneità al sistema.

Tutto ciò sembra, invece, richiedere una regolamentazione nazionale delle specifiche deroghe, per assicurare l'omogeneità delle regole e il contenimento di interessi non limitati a quelli dei cacciatori e tipici dello Stato, come affermato proprio nelle sentenze richiamate dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolato, se si vuol migliorare la legge n. 157 e recepire integralmente la direttiva (dopo 22 anni), lo si faccia in modo corretto e non per introdurre surrettiziamente principi (l'attribuzione alle regioni delle competenze sulle specifiche deroghe e l'inserimento della caccia tra le attività che rientrano nella deroga) non contenuti nella direttiva del '79. Non si condivide, pertanto, il comma 1 del nuovo articolo 19-*bis*, che si propone di inserire nella legge n. 157 l'attribuzione alle regioni e alle province autonome della funzione di disciplinare nel proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Nella legge n. 157 sono richiamati i principi dell'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 1, comma 1); dell'esigenza di tutela del patrimonio faunistico e della salvaguardia della produzione agricola (articolo 1, comma 2); della programmazione venatoria su tutto il territorio nazionale (articolo 14); della risarcibilità dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (articolo 26).

Si deve riprendere e non stravolgere il contenuto del decreto del 1997, superando l'obiezione della Corte circa lo strumento, operando ora con legge piuttosto che con simile provvedimento. Il comma 2 dell'articolo 19-*bis* dovrebbe limitarsi a recepire integralmente i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria in questione, circa le finalità che possono consentire le deroghe e le condizioni specifiche per la loro attuazione.

Il comma 3 dell'articolo aggiuntivo proposto con il disegno di legge del Governo demanda all'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS) il compito di esprimere il proprio parere sulla sussistenza delle condizioni per la deroga, quale autorità abilitata ai sensi del medesimo articolo 9 della direttiva. Qui si prevede un limite al potere di deroga nel caso che sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica della specie protetta. Andrebbe esclusa comunque l'attività venatoria dall'ambito delle deroghe.

La possibilità di cattura a fine di richiami vivi di esemplari di specie protette (incluse nell'articolo 4, comma 4, della legge n. 157 del 1992) che ha originato la procedura di infrazione, che resta pertanto così superata, non viene, come sarebbe stato corretto, soppressa, ma mantenuta nella nuova forma della deroga.

Nella sentenza della Corte del luglio 1987 - l'Unione europea censurava il mancato completo recepimento della direttiva da parte dell'Italia -

si ribadiva comunque che la protezione degli uccelli, ed in particolare delle specie migratorie, è un problema ambientale tipicamente transnazionale. Non si vede, dunque, come si possa invocare anche questa sentenza per sostenere un provvedimento che, fra le altre cose, demanda alle regioni la facoltà di deroga, seppure nell'ambito di maglie (assai larghe) fissate dallo Stato.

Circa l'ordine del giorno presentato questa mattina, tengo a precisare alcuni punti. La direttiva individua chiaramente lo Stato quale soggetto legittimato ad esercitare le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Si deve quindi escludere una possibilità di deroga autonoma da parte delle regioni, come ha chiaramente affermato a più riprese la Corte costituzionale. Pertanto, finché non sarà dettata una disciplina nazionale che fissa i limiti e gli ambiti delle deroghe nel pieno rispetto della direttiva europea, è illegittima ogni legge regionale recante deroghe alla disciplina comunitaria, ed in particolare agli articoli 5, 6, 7, 8 della direttiva 79/409/CEE.

Con sentenza del 14 maggio 1999, la Corte costituzionale, nel ribadire la necessità di una legge nazionale che contemperi interessi non limitabili solo a quelli connessi all'esercizio venatorio, respingeva il ricorso della regione Veneto contro l'annullamento da parte dello Stato di una delibera avente ad oggetto l'applicazione delle deroghe. Pertanto, stante l'impossibilità che le regioni attivino deroghe che si riflettono necessariamente sulla tutela minima delle specie protette (che, dice la Corte, non può essere incisa o alterata da contrastanti scelte di enti territoriali), il Governo non potrà autorizzare leggi regionali approvate o in corso di approvazione che si ispirino ai principi del disegno di legge n. 628: si tratta infatti di un provvedimento che non solo a nostro avviso non recepisce correttamente la direttiva comunitaria (finendo, anzi, con il violarla), ma che comunque non ha alcuna forza di legge nel nostro ordinamento, essendo un mero progetto di legge.

MONCADA LO GIUDICE (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, sarò molto breve. Come sempre, e vorrei che me ne fosse dato atto, ho ascoltato con grande attenzione e rispetto il senatore Turroni, del quale conosco le battaglie ambientaliste. C'è tuttavia qualcosa che non ho capito e che, poiché mi sono dichiarato a favore dell'approvazione di questo disegno di legge, mi ha colpito negativamente: dalle sue parole sembra infatti che quelli come me siano degli antiambientalisti, persone che si propongono la strage degli uccelli. Non è così, e ne spiegherò i motivi.

Innanzitutto ci troviamo di fronte ad una normativa comunitaria che deve essere recepita e questo dovrebbe essere già sufficiente, visto che ci dichiariamo europeisti. Inoltre, tale direttiva non reca disposizioni sull'allevamento degli uccelli, ma disposizioni per regolare la conservazione di alcune specie di volatili, anche attraverso una regolamentazione dell'attività venatoria: infatti, l'articolo 6 si riferisce ad uccelli uccisi in modo lecito, mentre l'articolo 7 individua le specie che possono essere cacciate; insomma, si regola la caccia.

Mi ha sorpreso che il senatore Turrone abbia citato l'articolo 2. Posso confessare che io non lo avrei fatto, perché è proprio quello che non mi piace. Quell'articolo, infatti (che egli invoca come esempio di democrazia), riporta misure che rispondono non solo ad esigenze ecologiche e culturali, ma anche ad esigenze economiche e ricreative: ciò mi preoccupa, perché tali esigenze potrebbero essere male intese dalle regioni. A mio avviso, bene ha fatto il Governo a riferirsi soltanto all'articolo 9. Ho voluto precisarlo, perché credo di meritare, per quanto riguarda l'attenzione ambientalista, lo stesso rispetto da attribuirsi al senatore Turrone.

Il CCD-CDU:BF in questi anni ha fatto anche battaglie in tal senso e ci tenevo affinché restasse agli atti il fatto che il mio Gruppo voterà a favore di questo provvedimento: ritengo che il Governo stia facendo un atto doveroso, ma ci tengo a precisare che stiamo agendo in modo corretto.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare, senatore Turrone, che stiamo affrontando una questione che riguarda il processo di pianificazione faunistico-venatoria, il quale in realtà punta alla conservazione delle effettive capacità riproduttive, al contenimento naturale di altre specie e al conseguimento di una densità ottimale.

Questo provvedimento risponde anche ad una pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea, che con la sentenza del 7 marzo 1996 riteneva che la legge n. 157 del 1992 non avesse recepito le disposizioni in materia di deroghe della direttiva n. 409 del 1979.

A questo poi si aggiunga che c'è anche la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 22 luglio 1996, che richiamava la necessità e l'urgenza di legiferare in materia di deroghe.

Quindi, in realtà questo provvedimento si ricollega ad un contesto normativo e di pronunce della Corte costituzionale e della stessa Corte di giustizia dell'Unione europea.

SCOTTI (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia sostanzialmente condivide il provvedimento in esame, perché consente, come ha poc'anzi ribadito anche il Presidente, in primo luogo di superare le sanzioni della CEE e in secondo luogo di esercitare queste deroghe.

Proprio in questo momento, in alcune regioni (non solo in Lombardia, dunque) emerge che il problema della caccia deve essere urgentemente affrontato, sia per l'esercizio della caccia stessa, sia per evitare i danni che stanno arrecando le moltitudini di esemplari di determinate specie (come storni e passere) che in modo diverso nelle varie regioni distruggono i raccolti.

Per quanto riguarda il comma 2, suggeriremmo di rendere totalmente delegabile alle regioni il controllo, senza l'intervento automatico di organi dello Stato. Su questo potremmo fare un approfondimento, presentando un emendamento, potremmo suggerire subito la modifica, insieme ad un altro suggerimento al comma 3, teso a prevedere, oltre al parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), anche quello degli istituti regionali parificati, ove esistano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SPECCHIA, *relatore*. Preliminarmente il relatore si scusa con il rappresentante del Governo, con il Presidente e con i colleghi per il ritardo col quale si è presentato in Commissione, non dovuto certamente a sua scelta, ma a motivi di forza maggiore.

Ringrazio ovviamente tutti coloro che sono intervenuti (mi sono fatto riferire quanto sostenuto dall'autorevole collega dei Verdi e dal senatore Moncada) e rilevo che sostanzialmente la stragrande maggioranza della Commissione condivide le finalità proprie del provvedimento al nostro esame.

Non demonizzo (questa è la democrazia) quanti hanno posizioni diverse e nemmeno coloro che sono contrari tout court alla caccia: è una opinione che non condivido, ma non si può non prendere atto che vi sono cittadini (non pochi) e associazioni che operano nel Paese contrari alla caccia in senso assoluto.

Ovviamente molti di noi sono di parere diverso. La stragrande maggioranza del Parlamento in più occasioni ha dimostrato (al di là degli schieramenti centrodestra e centrosinistra) di essere a favore di una caccia adeguatamente regolamentata e rispettosa di tutti gli altri valori e interessi.

In questo caso, tutte le questioni dovrebbero essere messe un po' da parte, perché sostanzialmente non stiamo innovando o modificando nel merito la legge n. 157, per rendere la caccia più libera o per introdurre delle restrizioni alla caccia medesima; stiamo solamente adempiendo ad un obbligo, verso il quale siamo stati richiamati per ben due volte dalla Comunità europea, che è quello di disciplinare la caccia in deroga. Su questa materia sono intervenute, come è stato ricordato, sentenze della Corte costituzionale. Ovviamente non possiamo chiudere gli occhi di fronte al ruolo (potenziato dall'approvazione della legge n. 157 ad oggi) delle regioni e delle comunità locali. Uno dei difetti della legge n. 157 era proprio quello di non aver tenuto nel debito conto il ruolo delle regioni, di aver disciplinato alcune materie in maniera univoca per tutta l'Italia, quando invece il territorio nazionale, in termini di caccia, è diverso dalle Alpi alla Sicilia: i territori possiedono caratteristiche, tradizioni ed usi completamente diversi, così come è differente il clima. Tutto ciò ha attinenza, ovviamente, con la caccia. Aver trasferito, o meglio voler trasferire la competenza della caccia in deroga alle regioni non mi sembra un delitto, anzi mi sembra un fatto doveroso.

Ovviamente le regioni dovranno operare in un certo ambito. Qui viene richiamata la normativa europea e vengono previste delle regole. Certo, volendo, possiamo anche migliorare il testo, che, non è il Vangelo: il punto e virgola può essere sostituito dai due punti e qualcosa può anche essere sostituito. Questo lo dico in relazione alle riflessioni già svolte e a quelle ancora da farsi. Se ci sono punti che possono essere migliorati, ovviamente, nell'indirizzo e nella finalità del disegno di legge, credo che il relatore (e mi permetto di pensare anche il Governo) non possano dire di

no. Siamo qui per discutere, ma le eventuali modifiche, ovviamente, devono corrispondere all'indirizzo del disegno di legge.

Aggiungo che le eventuali proposte di modifica dovranno comunque riguardare (lo dico ai colleghi della maggioranza e ai miei colleghi di AN, che sono particolarmente sensibili su questi argomenti) soltanto la materia della deroga, perché, come essi sanno, sono già stati presentati sia al Senato che alla Camera numerosi disegni di legge sulle modifiche alla legge n. 157, che in realtà avrebbe bisogno di aggiustamenti, ma non credo sia questa l'occasione giusta.

Adesso ci troviamo di fronte ad un'unica finalità: soddisfare, nel più breve tempo possibile, le attese del mondo venatorio e agricolo di tutte le regioni, a prescindere dal loro colore politico. Si tratta di una vecchia questione, verso la quale il Governo e lo Stato sono stati inadempienti. Oggi si può riparare a tutto ciò.

Circa le richieste avanzate dai senatori Brunale e Turrone, mi dichiaro disponibile ad esaminare la possibilità di effettuare alcune, limitate audizioni, compatibilmente con l'andamento della sessione di bilancio e con gli impegni della Commissione.

GAGLIARDI, *sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Signor Presidente, rinuncio alla replica e mi rimetto all'intervento svolto questa mattina dal ministro La Loggia.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ha convenuto di scegliere il disegno di legge n. 628 come testo base e di fissare per le ore 17 di mercoledì 3 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

GAGLIARDI, *sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/628-351-525-605-663/1/13^a, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori

È approvato.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 69
d'iniziativa del senatore SPECCHIA

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 69

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione all'adozione di normative internazionali già approvate dal Parlamento europeo ma non ancora introdotte nella legislazione italiana.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

2. A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del Codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e

i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ORDINE DEL GIORNO
AI DISEGNI DI LEGGE NN. 628, 351, 525, 605 e 663

(0/628-351-525-605-663/1/13^a)

MANFREDI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, BERGAMO, SALINI, SCOTTI,
MARANO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663,

considerato che la direttiva 79/409/CEE prevede la possibilità di derogare alle disposizioni di tutela delle specie protette, in un quadro di garanzie e di limiti verificati da un'autorità nazionale abilitata;

considerato che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha recepito la suddetta direttiva, non ha disciplinato tale facoltà;

considerato che tale omissione rende impossibile alle regioni di intervenire efficacemente nella materia, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con grave danno – tra l'altro – per le colture agricole e la sicurezza stessa;

visto che alcune regioni italiane hanno approvato disposizioni legislative per attuare concretamente dette regole (Liguria, Toscana, Lombardia, ecc.);

ritenuto che appare opportuno – per evitare il procrastinarsi dei pregiudizi – consentire a tali leggi di aver corso, ove siano conformi alla normativa in corso di discussione,

impegna il Governo:

a dar corso alle leggi regionali che disciplinano la materia delle deroghe in senso conforme a quanto previsto dal disegno di legge n. 628, in corso di discussione presso la 13^a Commissione permanente, ed ai principi della direttiva 79/409/CEE».

